

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05/11/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08/06/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2016

Parte prima – Mercato settimanale

Art. 1

In Trinità viene istituito il mercato con la tipologia prevista dall'art. 3 comma 3 lett. a) degli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica (D.C.R. n. 626-3799 del 1.3.2000). Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Il mercato non si svolge la domenica della festa patronale di S. Giorgio e la domenica della Fera di puciu. I titolari di autorizzazione al posteggio mercatale, in occasione della Fera di puciu, avranno precedenza nella assegnazione dei posti disponibili.

Art. 2

Viene riservata, per lo svolgimento di attività commerciali in occasione del mercato settimanale, la Piazza Umberto I. Le aree specificamente destinata alla collocazione dei banchi commerciali sono individuate nella allegata planimetria.

Art. 3

Il mercato comprenderà n. 12 posteggi, di cui fino a 5 per prodotti del settore alimentare, Sono inoltre previsti n. 2 posteggi, in aggiunta ai suddetti, riservati ai produttori agricoli.

I banchi del settore alimentare vengono ripartiti secondo i seguenti settori merceologici trattati:

- Carni 1 banco
- Pesce 1 banco
- Formaggi e salumi 1 banco
- Frutta e verdura 1 banco
- Dolciumi 1 banco

I banchi del settore non alimentare vengono ripartiti secondo i seguenti settori merceologici trattati:

- Vestiario 1 banco
- Pelletteria e accessori vestiario 1 banco
- Musica 1 banco
- Giocattoli e cartoleria 1 banco
- Biancheria intima 1 banco
- Biancheria per la casa 1 banco
- Calzature 1 banco

Qualora, in esito al bando per l'assegnazione dei posti, alcune delle tipologie suddette risultassero libere per carenza di domande, i relativi posteggi saranno assegnati ad altri eventuali richiedenti che propongano merci diverse dai settori indicati.

Parimenti, qualora non risultassero occupati tutti i posteggi destinati al settore alimentare, gli stessi saranno assegnati ad altri eventuali richiedenti che propongano merci diverse dai settori indicati.

Art. 4

Le aree mercatali sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A (Art. 28 comma 1 lett. a D. Lg. 114\19989). I Commercianti interessati alla assegnazione dei posteggi, a seguito di pubblicazione di apposito bando, devono presentare istanza entro il termine fissato dal bando, indicando:

- Il settore merceologico principale trattato,
- La data di inizio attività risultante dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Art. 5

Gli uffici comunali entro il termine fissato dal bando predispongono apposita graduatoria, per ciascuna tipologia di banchi prevista, che terrà conto:

1. del maggior numero di presenze sul mercato estivo 2001,
2. (in caso di parità) della maggiore anzianità nella attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro imprese,
3. (in caso di parità) della maggiore anzianità della autorizzazione esibita,
4. (in caso di parità) della data di presentazione della domanda.

I titolari di posteggio sul mercato domenicale svoltosi fino a giugno 2001, a semplice richiesta, saranno inseriti in graduatoria, prima di tutti gli altri, tenendo conto della anzianità sul mercato trinitese, che dovranno dichiarare con la domanda.

I posteggi disponibili sono assegnati tramite accordo tra gli operatori interessati o, in difetto, con scelta dei singoli richiedenti secondo l'ordine di presentazione delle domande. I posteggi che risulteranno liberi al 30 settembre di ogni anno saranno assegnati ai richiedenti con le stesse modalità sopra indicate.

Art. 6

Gli assegnatari dei posteggi dovranno versare alla tesoreria comunale la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe in vigore e con le modalità definite dall'apposito Regolamento.

Art. 7

I posteggi rimasti liberi in ciascun giorno di mercato saranno essere assegnati in spunta tenendo conto dei criteri dei seguenti criteri:

1. maggior numero di presenze sul mercato di Trinità a partire da giugno 2001,
2. (in caso di parità) della maggiore anzianità nella attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro imprese,
3. (in caso di parità) della maggiore anzianità della autorizzazione esibita,

previo pagamento della tariffa fissata a mani degli agenti comunali.

L'assegnazione dei posti in spunta rispetterà il numero massimo di banchi del settore alimentare, ma non dovrà rispettare la suddivisione prevista all'interno dei settori.

Art. 8

I commercianti titolari di autorizzazione al posteggio saranno considerati presenti se si presenteranno agli addetti al mercato entro le ore 8.00, quando si svolge di domenica e entro le ore 16.00 quando si svolge di giovedì. Rispettivamente dalle ore 8.00 e dalle ore 16.00 inizieranno le operazioni di spunta.

Le presenze e le assenze degli operatori saranno annotate a cura del personale comunale addetto alla sorveglianza e gestione del mercato.

Art. 9

I posti riservati agli agricoltori (ditte iscritte al registro Imprese della Camera di Commercio e munite di Partita Iva) per la vendita dei loro prodotti sono assegnati, in concessione decennale, secondo le modalità di cui al Capo II punto 1.6 dei Criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 32-2642 del 2.4.2001.

Art. 10

I Commercianti che nel corso di un anno solare non parteciperanno, senza giustificato motivo, ad almeno la metà dei mercati, verranno considerati decaduti e l'autorizzazione verrà revocata. Le giustificazioni dovranno pervenire al Comune in forma scritta entro tre giorni dal verificarsi della assenza: in caso contrario l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Art. 11

I commercianti dovranno sistemare i loro banchi di vendita rigorosamente all'interno delle aree assegnate e spostare quindi furgoni, autoveicoli e simili che non trovino posto all'interno dell'area stessa.

Art. 12

I commercianti dovranno attenersi, in ordine allo svolgimento del mercato, a tutte le prescrizioni che saranno impartite dal personale comunale. In particolare dovranno attenersi alle indicazioni volte a prevenire situazioni di disturbo o inquinamento acustico.

Art. 13

La partecipazione dei Commercianti al mercato presuppone la disponibilità in capo agli interessati delle occorrenti autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Art. 14

Per le violazioni al presente regolamento saranno applicate, da parte del Responsabile del servizio, sanzioni, per ciascuna violazione, sanzioni da € 10,33 a € 103,30.

Parte seconda – Fera di puciu e di bigat

Art. 15

In occasione della Fera di puciu e di bigat (ultimo sabato\domenica di novembre) vengono riservate le seguenti strade ed aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali: Piazza Umberto I, Piazza Colombo, Piazza Conte Costa, Via Bonada, Via Fossano, Via Roma, Via C. Marro e via Salmour. Le aree specificamente destinate alla collocazione dei banchi commerciali sono individuate nella allegata planimetria. In Piazza Umberto I, Piazza Colombo e Piazza Conte Costa, nei limiti individuati dalla stessa planimetria, le attività commerciali si svolgono su banchi e in locali predisposti dalla organizzazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le attività mercatali non si svolgano nei o in parte dei giorni previsti, per decisione dell'amministrazione comunale, non potranno essere recuperate in altra data. Gli interessati potranno, a loro scelta, chiedere di far valere il posteggio pagato per l'anno successivo o ottenere il rimborso del 70% della somma pagata se le attività mercatali non si sono tenute nelle due giornate previste, del 30% se le attività mercatali sono state esercitate per un solo giorno.

Art. 16

I Commercianti interessati a partecipare alla Fera di puciu e di bigat devono presentare apposita istanza entro 60 giorni dalla data della manifestazione, indicando:

- Il settore merceologico,
- Se intendono occupare uno o più banchi predisposti dall'organizzazione,
- La data di inizio attività risultante dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
- Il numero di edizioni della Fera di puciu e di bigat cui hanno partecipato.

Art. 17

Gli uffici comunali entro il 15 novembre, a seguito di predisposizione di apposita graduatoria che terrà conto del numero di partecipazioni alla Fiera e, in caso di parità, della data di inizio attività, assegnano i posteggi disponibili ai singoli richiedenti che saranno chiamati a scegliere secondo l'ordine della graduatoria suddetta. La scelta dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali o a mezzo fax con sottoscrizione da parte dell'interessato. Potranno essere fatte scelte, sempre nei modi

suddetti, su delega scritta. I posti assegnati con la suddetta graduatoria sono quelli rimasti liberi a seguito delle attribuzioni a favore dei titolari di posteggio sul mercato settimanale di Trinità.

Art. 18

Al momento della scelta del posteggio gli interessati versano, a mani degli agenti comunali, la tariffa fissata per l'assegnazione del posteggio. Le scelte di posteggio effettuate per fax dovranno essere corredate di copia dell'attestazione del versamento della tariffa tramite conto corrente postale. Il mancato versamento della tariffa fissata rende inefficace la scelta del posteggio che sarà pertanto considerato libero ad ogni effetto.

Art. 19

I posteggi rimasti liberi saranno assegnati, con le stesse modalità fissate dall'art. 17, ai commercianti che abbiano presentato domanda in ritardo e sempre previo pagamento della tariffa fissata dalla Giunta comunale, con le modalità di cui all'art. 18.

Art. 20

Ai commercianti che si presentano all'inizio della Fiera senza la preventiva assegnazione del posteggio saranno attribuiti i posteggi eventualmente liberi, sempre con le modalità di cui all'art. 17, a fronte dell'immediato pagamento a mani degli agenti comunali della tariffa fissata.

Art. 21

I commercianti dovranno sistemare i loro banchi di vendita rigorosamente all'interno delle aree assegnate e spostare quindi furgoni, autoveicoli e simili che non trovino posto all'interno dell'area stessa.

Art. 22

I commercianti che avranno regolarmente prenotato il loro posto dovranno presentarsi agli addetti alla fiera entro le ore 10.00 del sabato ed entro le ore 7.00 della domenica: in caso contrario saranno considerati assenti. Rispettivamente dalle ore 10.00 e dalle ore 7.00 inizieranno le operazioni di spunta.

Le presenze e le assenze degli operatori saranno annotate a cura del personale comunale addetto alla sorveglianza e gestione del mercato.

Art. 23

I Commercianti che per due anni consecutivi presentino istanza di partecipazione e risultino assenti dalla Fiera, verranno considerati decaduti da ogni diritto o precedenza in merito all'assegnazione dei posti.

Art. 24

Le tariffe complessive per l'assegnazione dei posteggi sono annualmente definite dalla Giunta comunale in modo differenziato per chi paga preventivamente rispetto a chi paga il giorno della Fiera.

Art. 25

L'eventuale posteggio su aree private prospicienti aree pubbliche interessate alla Fiera dovrà essere concordato direttamente dagli interessati con i proprietari, ottenere il nulla-osta del Comune ed è soggetto al pagamento della tariffa appositamente definita.

Art. 26

La partecipazione dei Commercianti alla Fiera presuppone la disponibilità in capo agli interessati delle occorrenti autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Art. 27

Per l'anno 2001 il presente Regolamento costituisce norma per lo svolgimento della Fiera in quanto applicabile.

Art. 28

Per le violazioni al presente regolamento saranno applicate, da parte del Responsabile del servizio, per ciascuna violazione, sanzioni da € 10,33 a € 103,30.

Parte terza – Altre forme di mercato – Norme finali

Art. 29

Il commercio itinerante è vietato nei seguenti spazi ed aree pubbliche: piazza Umberto I.

MERCATO DEI PICCOLI ANIMALI

Art. 30 - Definizione

Per mercato dei piccoli animali, si intende il mercato destinato ad ospitare gli espositori ed i venditori di animali da cortile, di animali da affezione e di animali delle specie esotiche come definite dalla normativa vigente, sono esclusi: cani, gatti e furetti.

Art. 31 - Soggetti ammessi – requisiti

Al mercato, possono partecipare:

- gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti, tutti regolarmente iscritti nel Registro imprese della Camera di Commercio;
- i titolari di autorizzazione al commercio per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998;
- coloro che allevano in forma non imprenditoriale modeste quantità di conigli, volatili e altri animali di bassa corte a condizione che venga rispettato il dispositivo dell'art.67 del D.P.R. 917/86, limitatamente all'esposizione e/o vendita degli animali e a gabbie ed attrezzature di seconda mano;
- i commercianti di specie esotiche in possesso dell'autorizzazione al commercio ai sensi della L.R. 6/2010;
- gli hobbisti ai quali viene consentita unicamente l'esposizione e lo scambio degli animali, senza possibilità di effettuare la vendita.
- venditori ambulanti per la somministrazione di cibo e bevande in regola con licenza e requisiti ma a non meno di mt. 30 dal mercato

Per partecipare al mercato, i soggetti titolati, devono presentarsi nella piazza di svolgimento dalle 07,00 e non oltre le 08,00.

L'assegnazione degli spazi temporanei, verrà disposta previa verifica della disponibilità secondo il criterio cronologico di presentazione.

I partecipanti devono osservare tutte le disposizioni in materia fiscale, contributiva, previdenziale ed igienico-sanitaria.

La gestione del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione degli spazi disponibili, è affidata all'Assessorato all'agricoltura e ambiente di questo Comune.

Art. 32 - Specie ammesse

E' solo consentito esporre e vendere al mercato i piccoli animali da cortile e da affezione, quali:

- polli, galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, pavoni, colombi;
- conigli, cavie, criceti;
- uccelli da gabbia e da voliera
- pesci ornamentali
- specie esotiche comprese negli allegati A, B, C, e D del Regolamento n.338/97/CE (per gli animali citati nell'allegato A, è obbligatorio il possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche).

Art. 33 - Prodotti ammessi

Sono ammessi i seguenti prodotti:

- gabbie e attrezzature nuove per uso zootecnico che abbiano attinenza con l'allevamento degli animali ammessi, consentita ai commercianti e a coloro che producono tali prodotti come frutto del suo genio
- l'esposizione e la vendita di mangimi solo agli imprenditori agricoli e ai commercianti purché in confezione integra e servita di etichetta per determinarne la rintracciabilità.

Agli allevatori è solo consentita la vendita di gabbie e attrezzatura zootecnica usate.

Nei pressi del mercato, ma a non meno di mt 30 è ammessa la somministrazione di alimenti per uso umano per i commercianti ambulanti in possesso di regolare licenza e requisiti.

Art. 34 - Direzione e gestione del mercato

La gestione e direzione del mercato viene curata dall'Assessorato all'agricoltura e al commercio di questo Comune tramite la Polizia Amministrativa, che, previa autorizzazione dello stesso può, in carenza di personale in organico, avvalersi di forme collaborative di volontariato.

E' comunque facoltà del Sindaco eventualmente nominare in qualsiasi momento un Responsabile della gestione del mercato mediante proprio decreto.

Agli incaricati vengono attribuiti i seguenti compiti:

- assegnazione dei posti;
- accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite
- cura e osservanza degli orari del mercato
- rendere disponibile al Dipartimento di prevenzione –Servizio Veterinario ASL CN 1 l'elenco aggiornato degli espositori autorizzati
- accertamento in base alle norme vigenti che gli animali e le merci corrispondano ai requisiti prescritti;
- vigilanza affinché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e del presente regolamento;
- attuazione immediata delle disposizioni sanitarie impartite.

Il Responsabile, o suo incaricato, del mercato ha la facoltà di fare allontanare le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del presente Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il normale svolgimento del mercato.

Art. 35 - Ubicazione del mercato e date di svolgimento

Il mercato si svolgerà ogni prima domenica del mese dalle ore 07,00 alle ore 13,30 nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio settembre, ed ottobre, presso l'area di Piazza Colombo, piazza delle poste e all'interno della bocciofila comunale per le specie esotiche.

In caso in cui si verificassero condizioni climatiche stagionali favorevoli è facoltà del responsabile estendere il mercato anche nel mese di novembre.

I posti di occupazione per lo svolgimento del mercato, sono individuati nella planimetria allegata al presente regolamento.

Lo svolgimento del mercato dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nella medesima area o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire.

Ogni espositore autorizzato, può chiedere l'assegnazione di più di un posteggio se ancora disponibile in ragione delle dimensioni delle proprie attrezzature.

Art. 36 - Gestione del posto assegnato

Ogni posto assegnato, viene gestito dall'assegnatario nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienico sanitarie.

In ogni posto di esposizione, gli assegnatari dovranno esporre un cartello con indicazione del luogo di provenienza degli animali (privato o ragione sociale e indirizzo).

Gli animali tenuti in gabbia devono essere mantenuti sollevati da terra, dotati di nascondigli ove previsto e non esposti costantemente alle intemperie e al sole diretto nei mesi più caldi.

Le gabbie di esposizione devono essere idonee ad ospitare animali sia per caratteristiche costruttive, sia per dimensioni e devono comunque sempre in presenza di animali essere costantemente fornite di acqua pulita e posizionate in maniera da non arrecare danni agli animali.

Al fine di evitare dispersioni di deiezioni, è cura dell'assegnatario del posto, posizionare sotto le gabbie degli animali idoneo foglio di materiale impermeabile che sarà a fine manifestazione rimosso a cura dello stesso.

Al termine dell'esposizione, l'assegnatario dovrà lasciare pulita da deiezioni e altro materiale la propria area di vendita secondo le seguenti modalità:

- i fogli di carta o cartone sotto gabbie, devono essere separate da materiali estranei, piegati e posti in modo ordinato presso punto di raccolta organizzato per facilitarne la rimozione da operatori specializzati.
- buste di plastica o nylon o imballaggi, devono essere differenziati e posti in un unico sacchetto da porre vicino alla area di vendita assegnata.
- le cassette di legno, devono essere impilate e ben sistemate pulite e poste presso punto di raccolta organizzato individuato vicino al punto di raccolta dei fogli di cartone.
- tutti gli altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani non oggetto di raccolta differenziata, devono essere sistemati all'interno di sacchi di plastica idonei e lasciati nelle aree d'esposizione assegnate.

Art. 37 - Spese per la partecipazione

Per l'accesso al mercato, gli assegnatari sono tenuti a pagare il canone di occupazione suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti che verrà esigita durante ogni svolgimento del mercato dal Responsabile o suo delegato in relazione alle tariffe disposte dal regolamento comunale sui tributi.

Art. 38 - Autorizzazioni e documenti di provenienza e trasporto animali

Tutti gli animali introdotti e in uscita, dovranno essere scortati dal mod.4 a firma dell'allevatore.

L'adozione di misure sanitarie contingenti potrà comportare l'obbligo di attestazione sanitaria sul modello 4 da parte del Servizio Veterinario.

Gli svezzatori devono riportare sul mod.4 di scorta la data e l'esito degli accertamenti diagnostici nei confronti dell'influenza aviaria previsti dal D.M. 25/6/2010.

I commercianti devono essere in possesso di autorizzazione ai sensi del D.M. 25/6/2010 da esibire in caso di richiesta.

Art. 39 - Attività di controllo

L'attività di controllo sul possesso dei requisiti per l'accesso al mercato è valutata dal Responsabile del mercato o un suo delegato prima di partecipare ed occupare l'area assegnata.

L'addetto sopra citato provvederà altresì al ritiro di una copia della documentazione di scorta per l'accesso di cui al precedente art. 9

La documentazione di uscita sarà consegnata dagli assegnatari al Responsabile del mercato nei modi stabiliti dallo stesso.

Tale documentazione dovrà essere consegnata al Servizio Veterinario dell'Asl di competenza il giorno successivo allo svolgimento del mercato.

In caso di malattie infettive sulla base delle condizioni epidemiologiche e delle eventuali disposizioni normative contingenti il Dipartimento di Prevenzione- Servizio veterinario dell'Asl Cn1, in accordo con il direttore del mercato può sospendere l'attività di mercato o modificare le prescrizioni sanitarie ai fini dello svolgimento del mercato.

Art. 40 - Obblighi e divieti

E' vietato esercitare commercio di animali e prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

E' vietato svolgere attività di esposizione e vendita in spazi diversi da quelli a ciò destinati

E' vietato uccidere e macellare animali nel mercato.

Gli spazi destinati e assegnati alla fine dell'esposizione, dovranno come riportato nell' art, 7 essere lasciati puliti nello stesso stato iniziale.

E' fatto obbligo all'interno del mercato di tenere comportamenti tali da non turbare l'ordine e il buon funzionamento dello stesso.

E' fatto obbligo agli espositori di trasportare e di detenere gli animali in strutture idonee per spazi e caratteristiche, con acqua sempre a disposizione da non turbare il benessere animale.

E' fatto obbligo agli espositori, di non lasciare alle intemperie nessun animale e non diretti mante al sole soprattutto nei mesi più caldi.

Art. 41 -Vigilanza e sanzioni

La vigilanza in materia di igiene e sanità è assicurata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario ASL CN1

La vigilanza sulle restanti norme del regolamento è affidata al Responsabile del mercato, alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine.

Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni delle norme sanitarie in materia veterinaria, sono punite con la sanzione amministrativa di una somma da euro 258 ad euro 1291 ai sensi dell'art.2 legge 2/6/88 nr 218.

Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative determinate dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 nr 267 TUEL.

Art. 42 - Norme transitorie sulla terza parte del regolamento

L'Amministrazione comunale ha facoltà di concedere il mercato in gestione.

Per quanto non previsto nella parte terza del presente regolamento si rinvia a:

- Regolamento di polizia Veterinaria approvato con DPR 320/1954
- Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale OM 26/08/2005 e successive modifiche.
- Legge Regione Piemonte nr. 6 del 18/02/2010 (norme per l'allevamento e detenzione di specie esotiche) e Regolamento di attuazione D.P.G.R. 11/R 28/11/2012
- Regolamento di polizia rurale di questo Comune.”

Art. 43

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia.